



COMUNE DI MONTEREALE

(Provincia dell'Aquila)

Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

CONTRATTO DI CONCESSIONE

Oggetto: terreni demaniali civici in localita' mozzano per la definitiva sistemazione dei luoghi con ampliamento ed attività estrattiva

L'anno _____, il giorno _____, del mese _____, in Montereale (AQ), nell'Ufficio di Segreteria della Casa Municipale, alle ore _____, avanti a me _____, Segretario del Comune di Montereale, per legge autorizzato a stipulare contratti del suddetto Comune, senza l'assistenza di testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle parti, d'accordo tra di loro e con il mio consenso, sono personalmente comparsi:

1) _____, nato a _____(____), il _____, res.te in _____, Via _____, n. _____, C.F. _____, nella veste di _____, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, C.F. _____, giusta delibera n. _____ del _____ - **di seguito concedente-**

2) _____, nato a _____(____), il _____, res.te in _____, Via _____, n. _____, C.F. _____, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto quale legale rappresentante della INERTI MOZANO S.R.L., con sede in _____(____), Via _____, n. _____, Partita IVA _____; **-di seguito concessionaria-**

PREMESSO

- Che nel territorio del Comune di Moneterale in località Mozano, esiste una cava di inerti;
- Che tale cava deve essere risanata e a tale scopo la Soc. INERTI MOZANO S.r.l. in data in data 12 agosto 2020, al protocollo n.7812, ha formulato una proposta tecnica/economica per il risanamento con gestione della cava Mozano sulla scorta del pronunciamento del Cons. Stato, sez. IV, con ordinanza cautelare del 6 dicembre 2019, n. 6108 ha statuito che l'attività di ripristino ("bonifica") della cava è "doverosa" e che il Comune di Montereale non può impedire l'esecuzione dell'attività di bonifica e non può precludere "...omississ....l'escavazione di aree ulteriori, qualora necessaria e strumentale alla menzionata bonifica purché...omississ...".

- Che detta proposta è stata pubblicata, in allegato all'Avviso dell'Amministrazione, quale manifestazione di interesse in relazione all'art.4 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., dal 13 al 28 agosto 2020;

- Che nel periodo di pubblicazione, nonché a seguire, non sono pervenute richieste di partecipazione ovvero manifestazioni di interesse da parte di altri operatori economici;M

- Che la proposta tecnico/economica formulata dalla INERTI MOZANO S.r.l. prevede in aggiunta tra gli oneri spettanti alla stessa:

a. prezzo del materiale estratto, quale canone di concessione, viene sensibilmente aumentato rispetto all'importo previsto nell'ultimo aggiornamento delle tariffe regionali da €/mc 0,649 (BURA 26.02.2020) ad €.0,68 e con la previsione di un canone minimo garantito in favore della stessa Amministrazione Comunale indipendentemente dalla quantità di materiale estratto pari ad €.12.883,14 equivalente al 50% del valore annuo del materiale estraibile, fermo restando un conguaglio a fine anno a seguito di un rilievo topografico in contraddittorio;

b. canone di occupazione del demanio civico che viene fissato in un importo economico certo da €.660,00 ad €.3.500,00 annue;

c. istituzione di una commissione composta, da rappresentanti dell'Ente civico con funzioni di monitoraggio e controllo circa l'andamento dei lavori e pagamento del dovuto.

d. progettazione ed esecuzione di opere di sicura utilità pubblica che la scrivente Società si impegna ad eseguire quale forma di c.d. compensazione ambientale; nel concreto:

d.1. sistemazione piazzale lato cimitero;

d.2. posa di alcuni pali di illuminazione, di successiva gestione comunale;

d.3. sempre in prossimità del vicino cimitero, realizzazione di un'area verde e sistemazione dei muretti di recinzione;

d.4. la sistemazione della strada posta a monte della Cava.

Dato atto:

- che la proposta tecnico/economica formulata in data 12 agosto 2020 al protocollo n.7812 unitamente al progetto di risanamento è munita dei pareri ed autorizzazioni necessarie;

- che la Regione Abruzzo, Ufficio Usi Civici, con Determinazione Dirigenziale n. DH7/365/USI CIVICI del 13.05.2010, e Determinazione DPD/147 del 13.05.2020 di proroga del termine per la stipula dell'atto di concessione, ha autorizzato il mutamento di destinazione d'uso, con prescrizioni, di un'ulteriore porzione del demanio civico in Località Mozzano per il definitivo risanamento e recupero ambientale dei luoghi connesso alla coltivazione della cava di inerti con ampliamento;

- che il Comune di Montereale ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica al progetto della Inerti Mozzano Srl in data 26.02.2015, prot. 1392;

- che il Parco Gran Sasso Monti della Laga, con nota del 09.08.2016, prot. 10640, ha rilasciato la propria autorizzazione con prescrizioni;

- che il Comune di Montereale con nota del 07.09.2016, prot. 6937, ha rilasciato parere favorevole nell'ambito del procedimento "V.Inc.A.";

- che il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha rilasciato il proprio parere favorevole, con prescrizione, in data 01.12.2016, n. 2727;

- che l'Inerti Mozzano Srl ha depositato, in data 09.12.2016, prot. 116149, presso il Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive – DPC023- il definitivo progetto tendente ad ottenere l'autorizzazione alla detta definitiva sistemazione dei luoghi con ampliamento;

- che in data 07.03.2017 si è tenuta presso il detto Servizio la conferenza dei servizi per esaminare la detta istanza, al termine della quale è stato redatto verbale contenente prescrizioni;

- che il Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive - DPC023- della Regione Abruzzo con provvedimento, del 17.03.2017, prot. 71285/17, ha dato il proprio nulla osta all'istanza, con prescrizioni;

- che il Consiglio Comunale di Montereale nella seduta del _____, con deliberazione n.____, ha approvato e condiviso la proposte tecnico/economica formulata dalla INERTI MOZANO S.r.l. e contestualmente approvato lo schema di contratto sottoposto a tutte le condizioni ed obblighi previsti dai sopra indicati provvedimenti e dalla L. 54/1984 e ss.mm.ii; e lo schema di concessione delegando alla attuazione il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di Montereale;

-

Tutto ciò premesso i comparenti, previa conferma della narrativa che precede convengono e pattuiscono quanto segue:

Art.1 – PREMESSE

Le premesse di cui sopra sono parte sostanziale e integrante del presente contratto;

Art.2 - OGGETTO DEL CONTRATTO - ESATTA UBICAZIONE DEL SITO

Il Signor _____, nella sua qualità di _____ del Comune di Montereale, in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in forza della delibera n.____ del _____, concede alla Inerti Mozano Srl, in persona del l.r. pro tempore, i terreni appartenenti al demanio civico del cennato Comune, siti in Località Monte Mozzano, Frazione San Giovanni Paganica, riportati nel Catasto Terreni al Fg. 88, particelle n.499/parte e 680/parte, nonché la porzione della strada comunale "San Rufo", per una superficie complessiva di **79.328 mq** (di cui 40.228 mq della part. 499 oggetto del mutamento di destinazione d'uso di cui alla deliberazione di Consiglio Regionale n.33/5 del 05.11.1986; 3.500 mq della part. 499 oggetto del mutamento di destinazione d'uso di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.6936/c del 22.12.1994, recepita dal Consiglio Regionale con verbale n. 1118/10 del 07.02.1995; 33/5 del 05.11.1986; 35.600 mq delle particelle 499 e 680, nonché della porzione di 1842 mq della strada comunale San Rufo, di cui alla determinazione Dirigenziale n. DH7/365/ Usi Civici del 13.05.2010), al fine del definitivo risanamento e recupero ambientale dei luoghi connesso alla coltivazione della cava di inerti con ampliamento, secondo il progetto approvato nella conferenza dei servizi tenutasi il 07.03.2017 presso l'Ufficio Attività Estrazioni Solide della Regione Abruzzo e di cui al nulla osta della Regione Abruzzo -DPC023- del 13.03.2017, prot. 71285/17, nonché della determinazione DH7/365/Usi Civici del 13.05.2010; ai sensi dell'art. 12 della L. 1766/1927, dell'art. 6 della L.R. 25/1988 e ss.mm.ii., dell'art. 14 della L.R. 54/1983.

L'attività estrattiva connessa al risanamento interesserà **62.631 mq** (51.533 mq già autorizzati in precedenza, e 11.098 mq oggetto dell'ampliamento di cui alla conferenza dei servizi del 07.03.2017 e del nulla osta Regionale, Servizio Risorse del territorio e attività estrattive – DPC023- del 17.03.2017, prot. 71285/17) del detto compendio demaniale civico.

La concessionaria si obbliga ad esercitare la sia attività secondo il progetto oggetto del Nulla Osta del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive - DPC023- della Regione Abruzzo di cui al provvedimento del 17.03.2017, prot. 71285/17, nonché di quanto indicato nel verbale della

Conferenza di Servizi del 07.03.2017, del parere CCR-VIA del 01.12.2016, n. 2727, del parere del Parco Gran Sasso Monti della Laga, di cui alla nota del 09.08.2016, prot. 10640, della determinazione dirigenziale n. DH7/365/ Usi Civici del 13.05.2010, e degli altri provvedimenti indicati in premessa e qui da intendersi trascritti;

Art.3 - DURATA CONTRATTO - NATURA E QUANTITA' DEL MATERIALE DA ESTRARRE

La durata della concessione è fissata in 16 (sedici) anni, come da nulla osta Regionale del 17.03.2017, decorrente dalla esecutività del presente contratto; Periodo di validità connesso al piano di risanamento proposto ed approvato;

Il materiale da estrarre con l'utilizzo di esplosivo è del tipo calcare.

La quantità complessiva del materiale da estrarre indicato nel progetto approvato ammonta a 606.265 mc.

In base ai detti dati deriva che la quantità media presunta da estrarre è pari a 40.417,67 mc..

Art.4 – PREZZO DEL MATERIALE ESTRATTO CANONE DI CONCESSIONE - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il prezzo del calcare estratto con utilizzo di materiale esplosivo è fissato in €/mc 0,68 (come da ultima determina del Dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive pubblicata sul BURA n.8 ordinario del 26.02.2020 integrata con la formulazione della proposta del 12 bagosto 2020);

Il prezzo verrà aggiornato ogni anno in base ai successivi decreti emessi ex L.R. 54/1983.

Il valore della concessione risulta oggi pari a € 393.465,98, pari al prezzo unitario, ad oggi, del materiale per il quantitativo da estrarre stimato nel progetto, facendo salvi gli adeguamenti/aggiornamenti dovuti a seguito delle determinazioni annuali.

Il tutto fatto salvo il conguaglio finale.

Art.5 - CANONE MINIMO GARANTITO ANNUO PER IL MATERIALE ESTRATTO E CONGUAGLIO ANNUO

Tenuto conto che la quantità annua presunta del materiale da estrarre è pari a 40.147 mc, pari, ad oggi, ad € 27.299,96, la concessionaria si obbliga a versare un canone minimo garantito annuo, dovuto a prescindere della quantità del materiale estratto, pari ad €.12.883,14 (dodicimilaottocentotatetre/14), da considerare quale anticipazione del canone effettivamente dovuto per il materiale estratto ogni anno.

Il detto canone minimo garantito per il primo anno viene versato contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, per gli anni a seguire entro e non oltre il 30 gennaio.

Il detto canone sarà aggiornato ogni anno sulla base del 75% degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art.6 - CANONE DI OCCUPAZIONE DEMANIO CIVICO RISPETTO OBBLIGHI RELATIVI

La Concessionaria si obbliga a versare un canone annuo di € 5.000,00 a titolo di occupazione del demanio civico concesso dal Comune, pari a mq 79.328, come specificato in premessa.

La Concessionaria si obbliga a rispettare gli obblighi di cui alla determinazione dirigenziale n. DH7/265/Usi Civici del 13.05.2010, allegata al presente contratto, e successive proroghe per la stipula contrattuale da intendersi qui trascritti.

Per il primo anno il detto canone viene versato contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, per gli anni successivi verrà versato entro e non oltre il 30 gennaio.

Il detto canone sarà aggiornato ogni anno sulla base del 75% degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art.7 -MODALITA' DELLA COLTIVAZIONE

Le modalità di coltivazione sono quelle indicate nel progetto approvato dal Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive - DPC023- della Regione Abruzzo con il nulla osta, con prescrizioni, del 17.03.2017, prot. 71285/17.

Del pari il piano, i sistemi ed i tempi di estrazione, nonché i macchinari da impiegarsi e le opere da realizzare in relazione a quanto disposto dall'art. 11, lettera C della L.R. 53/1983, sono quelli indicati nel progetto di definitiva sistemazione dei luoghi con ampliamento di cui al nulla osta, con prescrizioni, sopra indicato.

Nel caso in cui i preposti Uffici Regionali dovessero disporre la decadenza o la revoca della concessione il presente contratto dovrà intendersi risolto *ipso facto*, salvo gli obblighi di coltivazione/risanamento e rilascio delle aree.

Art.8 - MODALITA' DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE

Le modalità di sistemazione ambientale sono quelle indicate nel nulla osta del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive - DPC023- della Regione Abruzzo, del 17.03.2017, prot. 71285/17, che richiama espressamente l'autorizzazione del Parco Gran Sasso Monti della Laga, di cui alla nota del 09.08.2016, prot. 10640, il parere favorevole del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale del 01.12.2016, n. 2727 etc..

Nel caso in cui dai preposti Uffici Regionali dovesse essere accertata una violazione del progetto di coltivazione/risanamento si applicheranno le disposizioni legislative vigenti.

Art. 9 - MONITORAGGIO ANDAMENTO RIPRISTINO AMBIENTALE E LAVORI

Come previsto dal verbale del 07.03.2017 della Conferenza di Servizi tenuta presso l'Ufficio Attività Estrazioni Solide della Regione Abruzzo la Concessionaria provvederà ogni anno, nel periodo giugno/settembre, alla redazione di perizia asseverata contenente un monitoraggio dettagliato sullo stato dell'andamento dei lavori oggetto di concessione.

La detta perizia dovrà essere inviata al Comune, per soddisfare quanto contenuto sul punto nella delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 18.02.2006.

Art. 10 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA - DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTEREALE DEL 31/12/2020

La concessionaria si obbliga, in aggiunta a quanto previsti agli atti indicati in premessa, ad accollarsi i seguenti oneri non contenute negli altri articoli del presente contratto:

- La concessionaria si farà carico di ogni onere economico inerente ai contenziosi promossi dinanzi al Tar ed al Consiglio di Stato, i quali dovranno essere definiti con declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse e con spese e competenze a carico della suddetta Società;

- Nel caso di annullamento del giudizio VIA n.2727/2016, a seguito dell'accoglimento del ricorso dell'Associazione Paganeca Onlus, in assenza di un analogo valido provvedimento il presente contratto sarà risolto ipso facto;

- Sistemazione del piazzale antistante il cimitero (come da planimetria allegata soluzione 2), con realizzazione di impianto elettrico di pubblica illuminazione, la cui gestione previo formale trasferimento sarà successivamente a cura del Comune di Montereale, detto impianto dovrà essere realizzato anche nella zona antistante il cimitero lato Capitignano, da realizzare entro il primo anno dalla sottoscrizione del presente contratto;

- Realizzazione di adeguata area verde in prossimità del piazzale retrostante il cimitero, e sistemazione dello stesso, con interventi concordati tra le parti, progettati dalla concessionaria e approvati dalla giunta comunale, da eseguire entro il primo anno dalla sottoscrizione del presente contratto;

- Risanamento e ampliamento della strada per S. Giovanni Paganica, identificata al foglio 88 come Via delle Vicenne ed evidenziata nell'allegata planimetria, nel suddetto tratto dovrà essere realizzato adeguato impianto di illuminazione, la cui gestione previo formale trasferimento sarà a cura del Comune;

- Adeguata sistemazione, ai fini della transitabilità, della strada a monte della cava, il cui tracciato la Ditta è stata autorizzata a modificare;

- Fornitura al Comune a titolo gratuito di mc.20 ogni anno;

- Fornitura e posa in opera annua di mc.50 di conglomerato bituminoso (sia esso binder/tappetino) su strade indicate dalla Giunta Municipale;

- Manutenzione ordinaria/straordinaria della strada comunale da San Giovanni all'innesto con la ss 260, compreso l'interramento di cavi telecom adiacenti detta strada.

Art.11 -COMMISSIONE DI VIGILANZA SULL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Le parti stabiliscono la creazione-di una Commissione di Vigilanza, sull'andamento dei lavori di definitivo risanamento e ampliamento della cava, di cui faranno parte n. 2 Amministratori Comunali indicati dal Sindaco, Tecnici di fiducia del Comune (siano essi dipendenti o incaricati) e della Concessionaria, nonché la Concessionaria stessa, con facoltà di delega.

La Commissione ha il compito di monitorare in contraddittorio con la concessionaria l'andamento dell'attività nella cava sia ai fini della definitiva sistemazione ambientale che di estrazione, il rispetto degli obblighi contrattuali, nonché lo stato dei pagamenti ed i risultati delle eventuali verifiche del materiale estratto, chiarire eventuali dubbi e/o contrasti, riferire il tutto al Consiglio Comunale.

Art.12 - TERMINE MASSIMO PER L'INIZIO DEI LAVORI E PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Il termine massimo per l'inizio dei lavori è di 60 giorni dall'esecutività del presente contratto; La cessazione dell'attività è prevista nel termine di sedici anni decorrenti dalla data di inizio effettiva da accertare con apposito verbale tra il Concedente ed il Concessionario, salve le previsioni di legge.

Art. 13 - OBBLIGO DI RISANAMENTO AMBIENTALE E POLIZZA FIDEIUSSORIA

La concessionaria a garanzia dell'obbligo di risanamento ambientale, così come previsto dal nulla osta del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive - DPC023- della Regione Abruzzo, del 17.03.2017, prot. 71285/17 (che richiama espressamente l'autorizzazione, con prescrizioni, del Parco Gran Sasso Monti della Laga, di cui alla nota del 09.08.2016, prot. 10640, il parere favorevole, con prescrizioni, del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale del 01.12.2016, n. 2727 etc.), costituisce apposita polizza fideiussoria di € 130.000,00 (vedi verbale conferenza dei servizi del 07.03.2017 con primaria società di assicurazione o specializzata nel settore delle fideiussioni di gradimento del Comune. Polizza contenente apposita clausola di pagamento a prima richiesta, senza necessità di preventiva escussione della Concessionaria, e rinuncia ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 C.c.; Detta polizza può essere svincolata esclusivamente a seguito di specifica liberatoria da parte dell'Amministrazione Comunale;

Art.14 - PREZZO MATERIALE ESTRATTO, VERIFICA QUANTITA' E PAGAMENTI

La Concessionaria si obbliga ad effettuare ogni anno, entro e non oltre il 30 settembre, la misurazione del materiale estratto, certificato da tecnico abilitato, e ad inviarla entro e non oltre 10 giorni al Comune.

Nello stesso termine (10 ottobre) si obbliga a versare il canone annuo dovuto in base alla detta misurazione ed al prezzo corrente per il materiale estratto, ciò in caso di eccedenza rispetto al canone minimo garantito dell'anno di riferimento.

Il Comune si riserva il diritto di fare effettuare eventuali controlli e misurazioni da parte di proprio tecnico di fiducia a cui la concessionaria dovrà dare assistenza e libero accesso.

Nel caso in cui tale verifica accerti una quantità di materiale estratto superiore a quanto dichiarato la Concessionaria si obbliga a corrispondere una differenza in più del prezzo dovuto del 20% (venti per cento), a titolo di penale, entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Comune.

La Concessionaria non potrà sospendere il versamento del dovuto per qualsivoglia ragione.

Art. 15 - CONVENZIONE EX ART. 13 BIS L.R. 54/1985

In aggiunta agli obblighi scaturenti dal presente contratto la Concessionaria, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, stipula la convenzione ex art. 13 bis della L.R. 54/1985.

Art. 16 - CONCILIAZIONE E CLAUSOLA ARBITRALE

Le parti si obbligano a sottoporre eventuali controversie derivanti dal presente contratto alla procedura arbitrale presso la Camera di Commercio di l'Aquila.

Art.17 – REGISTRAZIONE

Ai sensi della Legge Regionale 6 dell'8.2.2005 co. 1 art. 99 il presente rogito beneficia delle esenzioni previste dall'art. 2 della Legge n. 692 dell'1.12.1981 a tal fine il Comune di Montereale dichiara che la presente concessione persegue finalità di pubblico interesse in quanto i fondi ricavati dalla stessa saranno reinvestiti nella realizzazione di opere pubbliche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 3 del 12.01.1998.

Soc. Inerti Mozano s.r.l.	Comune di Montereale
----------------------------------	-----------------------------